



## **STATUTO Associazione "AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO"**

### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

1). È costituita in TORINO l'Associazione denominata "AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO", ente del terzo settore (ETS) (solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS), ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117), come organizzazione di volontariato (ODV), senza fini di lucro, con sede c/o Centro Servizi V.S.S.P. Via Giolitti, 21 - 10123 TORINO

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 2 - Scopi e finalità**

1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di contribuire alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio artistico della Fondazione Ordine Mauriziano, anche attraverso l'assistenza all'accoglienza dei visitatori, lo studio, la tutela, la salvaguardia, la promozione e la divulgazione del Patrimonio stesso.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di promuovere ed organizzare conferenze, dibattiti, convegni; di curare pubblicazioni; di proporre ed organizzare manifestazioni culturali; di organizzare visite e gite sociali; di promuovere borse di studio; di promuovere ed organizzare interventi formativi e divulgativi, ecc.; come può anche aderire ad iniziative di tutela e di salvaguardia del patrimonio artistico in generale.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

4) Effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

5) Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale.

6) Contribuire ad interventi di protezione civile in momenti di calamità e di pronto soccorso nei confronti dei beni culturali in abbandono e degrado.

7) Partecipare alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

---

Sede presso Centro Servizi Vol.TO - Via Giolitti 21 - 10123 Torino  
Tel. 800.590000 e 011.8138711 - Fax 011.8138777  
info@afom.it - www.afom.it

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato, sez. Provincia di Torino, settore "Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico", n. 161629-390/2003 del 20/06/2003

Albo delle Associazioni del Comune di Torino n. 2001/05744/01 del 24/07/2001

Iscritta nell'elenco beneficiari del 5x1000, Agenzia delle Entrate, settore ONLUS ed Enti del volontariato C.F. 97607480015



È fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a. quote associative;

b. contributi degli aderenti;

c. contributi privati;

d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

e. donazione e lasciti testamentari;

f. rimborsi derivanti da convenzioni;

g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione redige il rendiconto gestionale e la relazione di missione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

### **Art. 4 - Associati**

Il numero dei soci è illimitato. Sono soci: i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.

### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati.**

1) L'ammissione ad associato, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2) L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci (dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria, su proposta dell'Organo di Amministrazione).

---

Sede presso Centro Servizi Vol.TO - Via Giolitti 21 - 10123 Torino

Tel. 800.590000 e 011.8138711 - Fax 011.8138777

info@afom.it - www.afom.it

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato, sez. Provincia di Torino, settore "Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico", n. 161629-390/2003 del 20/06/2003

Albo delle Associazioni del Comune di Torino n. 2001/05744/01 del 24/07/2001

Iscritta nell'elenco beneficiari del 5x1000, Agenzia delle Entrate, settore ONLUS ed Enti del volontariato C.F. 97607480015



3) La qualità di associato si perde:

- a. per decesso,
- b. per recesso;
- c. per mancato versamento della quota associativa;
- d. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta dell'Organo di Amministrazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, relativamente ai punti d) ed e) di cui sopra, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, entro ulteriori 60 giorni.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

4) L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

#### **Art. 6 - Doveri e diritti degli associati**

1) Gli associati sono obbligati:

- a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) Gli associati hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto, dopo almeno 12 mesi dall'iscrizione;
- c. ad accedere alle cariche associative.



## **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. l'Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora previsto, secondo l'Art. 30 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117.

## **Art. 8 - L'Assemblea**

1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il rendiconto gestionale e la relazione di missione relativamente ad ogni esercizio;
- b. nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e. delibera l'esclusione degli associati dall'Associazione;
- f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto gestionale e la relazione di missione ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano ed in subordine dall'altro Vicepresidente ed in assenza di tutti e tre da altro componente dell'Organo di Amministrazione nominato dai presenti.

---

Sede presso Centro Servizi Vol.TO - Via Giolitti 21 - 10123 Torino  
Tel. 800.590000 e 011.8138711 - Fax 011.8138777  
info@afom.it - www.afom.it

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato, sez. Provincia di Torino, settore "Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico", n. 161629-390/2003 del 20/06/2003

Albo delle Associazioni del Comune di Torino n. 2001/05744/01 del 24/07/2001

Iscritta nell'elenco beneficiari del 5x1000, Agenzia delle Entrate, settore ONLUS ed Enti del volontariato C.F. 97607480015



Le convocazioni possono essere effettuate mediante avviso scritto affisso nei locali della Sede legale almeno 15 giorni prima della data della riunione oppure mediante convocazione scritta anche per via telematica. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Organo di Amministrazione.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Art. 9 – L'Organo di Amministrazione**

1) L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) nominati dall'Assemblea degli associati.

I componenti dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica tre (tre) anni e sono rieleggibili. Possono far parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti dell'Organo di Amministrazione decada dall'incarico l'Organo stesso può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

3) L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

4) All'Organo di Amministrazione spetta di:

a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b. predisporre il rendiconto gestionale e la relazione di missione relativo ad ogni esercizio;

c. nominare il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;

d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.



5) L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente più anziano, in subordine dall'altro Vicepresidente ed in assenza di tutti e tre da altro componente dell'Organo stesso nominato dai presenti.

6) L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece un Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante lettera ordinaria, comunicazione telefonica o messaggio di posta elettronica.

7) I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Art. 10 – L'Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo, qualora previsto è eletto dall'Assemblea.

2. I compiti dell'Organo di Controllo è di certificare la corretta amministrazione dell'Associazione e garantire l'esattezza di rendiconto gestionale preparato dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all'Assemblea Generale.

3. L'Organo di Controllo può partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo Organo di Amministrazione.

4. In caso di decadenza dalla carica, entro un mese, si dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione delle carica vacante.

### **Art. 11 - Il Presidente**

1) Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano ed in subordine all'altro Vicepresidente, anch'essi nominati dall'Organo di Amministrazione.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

### **Art. 12 - Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.



### **Art. 13 - Norma finale**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all'Art. 45 del D. Lgs, del 3 luglio 2017, n. 117).

### **Art. 14 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al codice del terzo settore (D. Lgs. Del 3 luglio 2017, n. 117) e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

**Letto, discusso ed approvato nell'Assemblea degli Associati del 11 giugno 2019.**

**Il Presidente  
Alfredo Norio**